

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### SOCIETA' DI CAPITALI –LE NOVITA' DEL MODELLO

Il modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali 2017 (redditi 2016) è stato approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, il 31 gennaio 2017. Ecco l'elenco delle principali novità del modello:

- Nel riquadro “Tipo di dichiarazione”: sono state eliminate le caselle “Redditi” e “Iva” in quanto la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi ed è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa “a sfavore”
- Tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione non sono più indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese cd. black list
- Tra le “Altre variazioni in aumento” e le “altre variazioni in diminuzione” è prevista l’indicazione della minusvalenza/plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione ai soci
- per consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling, tra le variazioni in diminuzione, è stata prevista l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo
- Tra le “Altre variazioni in diminuzione” è stato inserito il codice dell’iper ammortamento,
- Nella sezione “Crediti d’imposta” è stata inserito un rigo per indicare il credito c.d. school bonus per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
- E’ stata prorogata la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni
- Nel prospetto “Spese di riqualificazione energetica”, è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
- Nel prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” è stata prevista la proroga dell’agevolazione per gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017
- E’ stato introdotto il quadro riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, per indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.

Le principali novità contenute nel modello REDDITI/2017 e approvato definitivamente il 31 gennaio 2017 con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- **Premi di risultato:** da quest'anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi (2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro) è riconosciuta una tassazione agevolata. In particolare:
  - se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione
  - altrimenti si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite;
- **Regime speciale per i lavoratori rimpatriati:** per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese;
- **Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave:** dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 %;
- **Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave:** dal 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 % delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- **School bonus:** per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 % delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo;
- **Credito d'imposta per videosorveglianza:** è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
- **Detrazione spese arredo immobili giovani coppie:** alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale;
- **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale:** è riconosciuta la detrazione del 19 % dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- **Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B:** a chi nel 2016 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016;
- **Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto:** è riconosciuta la detrazione del 65 % delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;

- **Otto per mille all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG):** a decorrere dal periodo d'imposta 2016 è possibile destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
- **Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale :** da quest'anno è possibile indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

## **ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – I CHIARIMENTI DI TELEFISCO**

---

La rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale 193/2016 ha lasciato molti dubbi tra gli operatori. Di seguito le risposte integrali presentate ieri a Telefisco sul tema.

**1. Quando si considera perfezionato l'accesso alla definizione agevolata: alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata? Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione.** Infatti, il comma 1 dell'articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede che l'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l'attività di recupero dell'intero importo dovuto dal debitore a seguito dell'affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.

**2. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso?** In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali - ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Dln. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione

**3. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive - ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti?** In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.

**4. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell'istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore di lavoro?** Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Dl n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l'agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva.

**5. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell'ultima parte dell'anno scorso.** Si conferma che l'obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Dl n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.

**6. Come si calcola l'importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione?** L'articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall'agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l'articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il "capitale" considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di "capitale" e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione? L'articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell'obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell'articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L'articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.

**7. L'adesione del contribuente alla definizione agevolata comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati?** Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

## **IL REGIME DI CASSA DAL 2017 – I CHIARIMENTI DI TELEFISCO**

---

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto **per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.**

I soggetti interessati sono le **imprese individuali e le società di persone** non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all'articolo 66 del Tuir.

Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell'anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:

- 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza i **ricavi percepiti e le spese sostenute**, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei

componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Il regime di contabilità semplificata si **estende di anno in anno** qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.

**Il principio di cassa puo' essere in un certo derogato tramite opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l'incasso o il pagamento.**

In pratica **il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. **In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.**

**Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016**, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

### *I CHIARIMENTO DI TELEFISCO*

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza. I soggetti interessati pertanto sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all'articolo 66 del Tuir. Alcuni **chiarimenti** in merito a questo regime sono stati forniti nel corso di **Telefisco 2017** e di seguito proposti:

- Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, **il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del Tuir** è un regime “improntato alla cassa”; in tal senso, **è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa “puro”**. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito -che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del Tuir. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.
- L'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017 **prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime**. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle «rimanenze finali», si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'articolo 92 del Tuir – e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle dell'articolo 93 dello stesso testo unico – e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2016 ha inteso **evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie** in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. Quindi il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell'articolo 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato.
- L'art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, prevede l'obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili di **annotare cronologicamente in uno apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso**. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l'obbligo di annotare le spese sostenute nell'esercizio. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettui l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell'effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente. In conclusione, la sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente.
- Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non avvenga nell'anno di registrazione del documento contabile in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In un'ottica di semplificazione, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente specificato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

## **IPER E SUPERAMMORTAMENTO – I CHIARIMENTI DI TELEFISCO**

---

Super ammortamento e iper ammortamento dei beni, sono stati oggetto di chiarimento nel corso di Telefisco 2017 della scorsa settimana. Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato tutte le domande e tutte le risposte fornite dall'Agenzia nel corso del convegno. Di seguito quanto pubblicato sul sito del MISE il 6 febbraio 2017:

- **Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto?**

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l'elenco dell'allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

- **Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell'iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?**

L'articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. "super ammortamento" del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore).

Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. "iper ammortamento", che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).

L'iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell'avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

- **Un bene compreso nell'allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?**

Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell'iper ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

- **L'iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?**

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

- **Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall'impresa?**

L'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

- **Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?**

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
- **Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?**

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

## **IRI - IMPOSTA REDDITO IMPRESE – I CHIARIMENTI DI TELEFISCO**

---

L'IRI è l'imposta sul reddito d'impresa in base alla quale le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione separata del reddito d'impresa. Questa imposta, contenuta nella Legge di stabilità 2017, prevede che il reddito d'impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l'aliquota IRES. Si ricorda che dal 1 gennaio 2017 l'IRES è stata ridotta al 24%.

Alcuni chiarimenti in merito all'IRI sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 02 febbraio 2017, e di seguito riportati:

- **Con il plafond le perdite si scalano una sola volta**

La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell'utile e delle riserve di utili, è calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell'Iri, senza più ridurli delle perdite già compensate. Esempio: Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond Iri 300: Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond Iri zero (300-300): Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdite 300 = 50. Il Plafond Iri è pari a 350 (300 T1 + 50 T3) oppure a 50?

Nell'esempio proposto il plafond Iri correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond Iri nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è pari, a norma dell'articolo 55 bis, comma 1, del Tuir, al «reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi». In altri termini, il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri.

- **Il prelievo si calcola in base al reddito lordo**

La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico dell'utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell'esercizio e in esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto attiene al reddito dell'esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità peraltro a quanto riportato nell'esempio 2 della relazione ministeriale al Ddl di bilancio.

Esempio: Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70, deduzione: 70, reddito imponibile Iri ( $100-70 = 30$ ); plafond di deducibilità al termine dell'esercizio pari a 30. La base imponibile Iri, a norma dell'articolo 55-bis del Tuir è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile Iri vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri. Quindi, nell'esempio proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l'intero importo delle somme prelevate pari a 70 e la differenza pari a 30, assoggettata a Iri nel periodo di imposta T1, costituirà plafond da utilizzare dal periodo di imposta successivo.

### **ACQUISTI SENZA IVA OLTRE IL PLAFOND - COME REGOLARIZZARE**

---

Se si superano i limiti del plafond, è possibile rimediare con le "vecchie procedure". Questo chiarimento arriva dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 06.02.2017. In particolare, l'Agenzia ha risposto all'interpello di una società (esportatore abituale) che beneficia del regime agevolato che consente di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, entro un determinato limite annuale (plafond), che per un errore informatico ha superato. Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che l'articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell'imposta. Qualora, come nel caso prospettato, siano effettuate operazioni senza addebito dell'imposta oltre il limite del plafond disponibile, nei confronti del cessionario/committente si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997 (dal 100 a 200% dell'imposta), oltre al recupero dell'imposta non assolta e degli interessi.

Tale violazione è regolarizzabile in base ai chiarimenti forniti con i citati documenti di prassi in merito alle procedure utilizzabili per regolarizzare della violazione di cui trattasi, riassumibili come segue:

#### **- procedura a)**

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

#### **- procedura b)**

1. Emissione di un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
2. versamento dell'imposta e degli interessi;
3. annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti;

4. presentazione - in analogia con la procedura prevista dall'articolo, 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997 - di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate (cfr circolare n. 50/E del 2002);
5. indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
6. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione si cui all'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997, in misura ridotta ai sensi del citato art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

**- procedura c)**

1. Emissione di un'autofattura (con le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
2. assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
3. presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
4. versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Va detto, infine - in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell'autofattura al competente ufficio costituisce l'adempimento finale della procedura di regolarizzazione – che tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione/versamento dell'imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata. La presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica, infatti, il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

---

## **MILLE PROROGHE – APPROVATO IL DECRETO DI CONVERSIONE**

---

Il decreto mille proroghe è stato approvato definitivamente ieri pomeriggio con 249 favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ecco le principali novità:

- per il 2017 le comunicazioni dei dati delle fatture possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
- Viene **ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l'obbligo di comunicazione dei dati** relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (**Intra-2**).
- Posticipato al 1° novembre 2017 l'avvio dell'**applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini** relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

- Dal 1° gennaio 2018 la **presentazione degli elenchi riepilogativi** all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è effettuata anche per finalità statistiche e gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi
- **Comunicazione beni ai soci abrogata**
- Abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a **canone concordato**, all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell'immobile ai fini Ici e Imu
- **Prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia** possono esercitare l'opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015.
- Proroga al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per l'**invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari** iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche
- Proroga fino al 31 dicembre 2017 della **detrazione ai fini Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B**, cedute dalle imprese costruttrici
- Estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a **favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016** sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
- Proroga al 31 dicembre 2017 l'**esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione in relazione agli eventi sismici dalle persone fisiche**, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016.
- proroga al 31 dicembre 2017 del termine fino al quale **i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **sono esenti dall'applicazione dell'Imu.**

#### **LA NUOVA DICHIARAZIONE DI INTENTO DAL 1° MARZO 2017**

---

Dal 1° marzo 2017 gli esportatori abituali dovranno usare il nuovo modello di dichiarazione d'intento. Secondo l'Agenzia questo cambiamento favorisce il monitoraggio fiscale di tali operazioni. Particolare attenzione merita il fatto che il nuovo modello possa **essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017**, pertanto per le operazioni fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Una delle novità contenute nel modello, e maggiormente criticata, consiste nell'**eliminazione della possibilità di richiedere acquisti in sospensione di Iva "dal ... al ..."** per cui alternativamente sarà possibile:

- indicare l'importo fisso della fornitura

- indicare un importo massimo valido per più forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovrà emettere fattura senza Iva.

Si segnala che nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a ..." (es. dall'1/1/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e pertanto deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

Viceversa, nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017.

Anche Assonime ha affrontato questi temi nella circolare 5 del 22 febbraio 2017 dal titolo **IVA: il nuovo modello di dichiarazione d'intento**

## NOVITA' LAVORO

### ROTTAMAZIONE CARTELLE E RILASCIO DEL DURC

L'INPS, con il **Messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017**, interviene in materia di **definizione agevolata** dei carichi affidati agli Agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 193/2016 come convertito nella Legge n. 225/2016. Ai fini del rilascio del DURC positivo non è sufficiente la presentazione dell'istanza, entro il 31 marzo 2017 da parte degli interessati alla rottamazione, ma è necessario il **versamento** delle somme in **unica soluzione ovvero**, in caso di richiesta di rateazione, il versamento della **prima rata**.

### UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - PERMESSI LEGGE 104/1992

L'INPS, con il **Messaggio n. 843 del 27 febbraio 2017**, facendo seguito alla Circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, fornisce le **istruzioni operative** per la gestione delle domande presentate:

- dagli uniti civilmente al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex **Legge n. 104/1992** e dei periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, **D.Lgs n. 151/2001**;
- dai conviventi di fatto, per poter fruire dei 3 giorni di permesso ex Legge n. 104/1992.

In particolare, l'Istituto chiarisce che, nelle more delle implementazioni procedurali, i soggetti interessati potranno presentare la **domanda** alla Sede INPS di competenza in **modalità cartacea**. A tal fine, sono stati predisposti due modelli, disponibili sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione modulistica (Modelli **SR08** e **SR64**). Tali modelli dovranno essere **inoltrati tramite PEC o mezzo equivalente** (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

### PREMIO NASCITA DI EURO 800 ALLE NEO MAMME

L'INPS, con la **Circolare n. 39 del 27 febbraio 2017**, interviene in materia di **premio di 800 euro** per la nascita o l'adozione di un minore previsto dall'articolo 1, comma 353 della Legge di Bilancio 2017. L'Istituto fornisce indicazioni relativamente a:

- requisiti generali della "futura" madre;
- maturazione del premio alla nascita o all'adozione;
- termini di presentazione della domanda e documentazione necessaria

## DENUNCIA INFORTUNIO ALL'INAIL AI FINI STATISTICI

L'art. 3, comma 3-bis dispone lo slittamento dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017 del termine di decorrenza dell'obbligo di trasmissione all'INAIL, da parte dei datori di lavoro, della comunicazione a fini statistici e informativi contenente i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, disciplinato dall'art. 18, comma 1-bis, D.Lgs n. 81/2008

## OBBLIGO ASSUNZIONE DISABILI

L'art. 3, comma 3-ter, dispone la proroga, **al 1° gennaio 2018**, dell'entrata in vigore dell'obbligo, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di avere in forza, **contestualmente** al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili, un disabile.

In altre parole, **dal 1° gennaio 2018** risulta abrogata la disposizione (art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999) in base alla quale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nonché per i partiti politici, sindacati, ecc.) l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto nel momento in cui si procede ad una nuova assunzione. Data tale data, pertanto, per i suddetti datori di lavoro l'obbligo di assumere un disabile scatta automaticamente, senza necessità di attendere la nuova assunzione.

### SCADENZE MARZO

#### Giovedì 16 marzo

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li><li>• versamento saldo IVA 2016, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2017, con un'ulteriore 0,40%).</li></ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2017 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2017 o non disinstallati entro il 31.12.2016.
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li><li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio e nei mesi precedenti (di importo inferiore a € 500) da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se complessivamente di importo pari o superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

#### Lunedì 27 marzo

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili). Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di
--	---

	presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
<b>Venerdì 31 marzo</b>	
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2016, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2016;</li> <li>• consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2016.</li> </ul>
<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000-2016</b>	Presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016, utilizzando il mod. DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata".
<b>IRPEF CESSIONE CREDITO SPESE 65% PARTI COMUNI</b>	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in relazione alle spese sostenute nel 2016, da parte dei soggetti c.d. "soggetti incapienti", beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, della cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà febbraio 2017*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*